

**Proteggere le indagini
contro diffusione di notizie
e inquinamento delle prove;
proteggere la riservatezza dell'indagato**

VS

Garantire il diritto di difesa dell'indagato

111.3 Cost.

L'accusato ha il diritto di

**Essere informato nel più breve tempo
possibile e riservatamente della natura e dei
motivi dell'accusa a suo carico**

**Disporre del tempo e delle condizioni
necessarie per preparare la propria difesa**

329.1 c.p.p.

**Gli atti di indagine compiuti dal pubblico
ministero e dalla polizia giudiziaria sono
coperti dal segreto fino a quando l'imputato
non ne possa avere conoscenza e, comunque,
non oltre la chiusura delle indagini
preliminari**

**ATTI
SEGRETI**

**(REGOLA)
329 C.P.P.**

**Es.
INFORMAZIONI
DA POSSIBILI
TESTIMONI
(362)**

(ECCETTIONE)
**ATTI
CONOSCI-
BILI
DA
INDAGATO**

**GARANTITI
CON
PREAVVISO
AL
DIFENSORE
(364.3)**


**INTERROGATORIO
DELL'INDAGATO
(364.1);
ACCERTAMENTO
TECNICO NON
RIPETIBILE (360)
*INDIVIDUAZIONE (361)***

**A SORPRESA,
CON DIRITTO
DI ASSISTERE
SENZA
PREAVVISO**

**PERQUISIZIONE
E SEQUESTRO
(ART. 365)**


Atto garantito

**Atto al quale il difensore ha il diritto di assistere,
con previo avviso da parte del PM.
Se il difensore, ritualmente avvisato,
non si presenta all'atto, esso è ugualmente valido.**



2.1.26. INDAGATO E INFORMAZIONE DI GARANZIA (ARTT. 369 E 369-BIS C.P.P.)

Notizia di reato (es. denuncia)



La polizia giudiziaria informa il pubblico ministero (347.1)



INDAGINI PRELIMINARI IN SEGRETO (329)




Il pubblico ministero sta per compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere con preavviso:

**invia all'indagato una informazione di garanzia (369)
e l'informazione sul diritto di difesa (369-bis);**



Il difensore è nominato




**Il pubblico ministero invia all'indagato
l'invito a presentarsi all'interrogatorio (375.1);
fa dare avviso al difensore (364.3)**



Il pubblico ministero compie l'atto garantito

5. Informazione di garanzia e atti a sorpresa

 Quanto agli atti c.d. "garantiti", la giurisprudenza di legittimità, se, per un verso, appare cristallina nell'affermare che **perquisizioni e sequestri** non debbano essere preceduti dall'informazione di garanzia - che, per sua stessa natura, ne pregiudicherebbe l'effetto sorpresa (C., Sez. III, 18.09.1997, Di Stefano, in *GP*, 1998, 514; C., Sez. III, 19.10.1995, Pagano, in *ANPP*, 1995, 1015; C., Sez. II, 10.10.1995, Senzio, in *GP*, 1997, III, 107; C., Sez. I, 20.1-23.2.1993, Mattiuzzi, in *ANPP*, 1993, 642; C., Sez. I, 19.11.1992-13.1.1993, Reale, in *MCP*, 1993, 80) -, per l'altro verso - ed in ossequio a quanto statuito da C., S.U., 23.2.2000, Mariano, in *CP*, 2000, 2225 -, sembra incline a ritenere che l'informazione *de qua* debba (si) essere immediatamente notificata «dopo il compimento dell'atto», ma unicamente nelle ipotesi in cui l'indagato **risulti assente alla perquisizione e/o al sequestro**. Se presente, infatti, alla notificazione a mani del decreto di perquisizione e sequestro farà da *pendant* l'obbligo, sancito dall'art. 365, 1° co., di chiedere al prevenuto se sia assistito da difensore di fiducia, designandone, in difetto, uno d'ufficio ex art. 97, 3° co. (così, ancora recentemente, C., Sez. II, 17.3.2009, Zaccaria, in *Mass. Uff.*, 244253; C., Sez. II, 10.6.2008, Caruso, in *Mass. Uff.*, 240634; C., Sez. II, 25.5.2005, Zanettin, in *GP*, 2006, III, 500).